

Primo proponente e altri presentatori delegati a partecipare ai lavori della commissione

COGNOME E NOME	DATA DI NASCITA	LUOGO DI NASCITA	RESIDENZA e REPERIBILITA'
MARINI ALEX (primo proponente)	21/12/1977	Tione di Trento (TN)	Fr. Darzo, Via Prà Grandi, 14 38089 - STORO (TN)
			TEL. 329 - 23 77 480
			e-mail: alex.marini1977@gmail.com
LONGANO STEFANO (presentatore)	08/07/1962	Bolzano	Fr. Vigo di Ton, Via Roma, n. 10 p.2 38010 - TON (TN)
			TEL. 348 - 8508768
			e-mail: slongano@yahoo.it
ZANELLA CRISTIANO (presentatore)	07/07/1969	Trento	Via Pasole, 5/B 37010 - BREZZONE (VR)
			TEL. 348 - 25 02 140
			e-mail: cristiano@zanella.biz

LP 3/2003

Titolo IV

Iniziativa popolare

Art. 19

Iniziativa popolare delle leggi provinciali

1. L'iniziativa popolare delle leggi provinciali si esercita mediante la proposta di un progetto, redatto in articoli e accompagnato da una relazione che ne illustra i contenuti, sottoscritta da almeno duemilacinquecento elettori aventi titolo ad eleggere il Consiglio provinciale.

2. Ove la proposta riguardi disposizioni che coinvolgono interessi delle minoranze linguistiche ladine, mochene o cimbre il numero dei sottoscrittori è ridotto a cinquecento.

3. L'iniziativa popolare non è ammessa in materia tributaria e di bilancio.

4. La proposta di progetto di legge, corredata dalla prescritta documentazione, è presentata da almeno tre proponenti alla presidenza del Consiglio provinciale.

5. Un funzionario del Consiglio provinciale redige apposito verbale nel quale indica la data di presentazione della proposta, il deposito dei documenti, il numero delle firme raccolte, **il nome e il domicilio del primo proponente e degli altri presentatori, in numero non superiore a due, delegati a partecipare ai lavori della competente commissione del Consiglio provinciale.**

6. Il Presidente del Consiglio provinciale provvede alla verifica e al computo delle firme, nonché all'esame della richiesta e della documentazione allegata. Entro quindici giorni dalla data di ricevimento, il Presidente del Consiglio provinciale respinge la proposta di legge qualora la ritenga improponibile perché in contrasto con la Costituzione o con lo Statuto speciale, o per inosservanza dei requisiti prescritti da questo articolo. Il provvedimento che dichiara l'improponibilità, che deve essere motivato, è tempestivamente comunicato al primo proponente e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

7. **Ove il Presidente del Consiglio provinciale ritenga il progetto di legge proponibile, la sua trattazione da parte della competente commissione del Consiglio provinciale inizia entro quarantacinque giorni dal ricevimento. Il proponente ha diritto di partecipare ai lavori della commissione con le modalità previste dal regolamento interno del Consiglio provinciale.**

8. Qualora il Consiglio provinciale non abbia iniziato l'esame di una proposta di legge d'iniziativa popolare entro ventiquattro mesi dalla sua presentazione presso il Consiglio stesso, essa è sottoposta a referendum secondo la procedura prevista da questa legge per il referendum propositivo, senza necessità di raccolta delle sottoscrizioni. Il Presidente della Provincia promulga la legge di iniziativa popolare qualora nel referendum prevalgono i voti favorevoli, a condizione che alla consultazione abbia partecipato almeno il cinquanta per cento degli aventi diritto al voto.

9. Per le modalità di sottoscrizione e presentazione dei progetti di legge provinciale si applica, in quanto compatibile, quanto disposto dal titolo I per il referendum propositivo.

REGOLAMENTO INTERNO CONSIGLIO PROVINCIALE

Art. 47

Partecipazione dei proponenti e della Giunta

1. Il proponente di un disegno di legge ha diritto di intervenire alle sedute della Commissione per illustrare il disegno di legge in discussione. Nel caso in cui il disegno di legge sia proposto da più Consiglieri, il diritto di intervento compete al primo dei firmatari o, in caso di suo impedimento, a chi lo segue nell'ordine.

2. Se il disegno di legge è di iniziativa popolare, il Presidente della commissione convoca il primo firmatario o il suo delegato per illustrare il disegno di legge stesso e partecipare ai lavori della Commissione ai sensi dell'articolo 101.

3. Il proponente di un disegno di legge può farsi assistere da propri esperti, con onere a suo carico.

Art. 92

Esercizio dell'iniziativa legislativa

1. L'iniziativa delle leggi spetta al Popolo, ai Consiglieri e alla Giunta. **Per l'iniziativa popolare valgono le disposizioni della legge provinciale prevista dall'articolo 47 dello statuto di autonomia.**

Art. 97 bis

Istruttoria legislativa in Commissione

1. L'istruttoria legislativa è diretta alla corretta formulazione dei disegni di legge, anche in base alle regole per la redazione dei testi normativi.

2. Compatibilmente con l'organizzazione e la programmazione dei lavori della Commissione, e nel rispetto dei principi di economicità e speditezza, l'istruttoria legislativa è diretta a raccogliere elementi di conoscenza sulla necessità dell'intervento legislativo, sulla conformità del disegno di legge ai principi costituzionali e statutari, sulla valutazione dell'impatto normativo, organizzativo e finanziario e sull'adeguatezza del progetto ai mezzi e agli obiettivi da raggiungere.

3. La Commissione può chiedere alla Giunta una relazione tecnica sull'impatto normativo, finanziario e organizzativo relativa ai disegni di legge di iniziativa consiliare e popolare. La Giunta trasmette la relazione entro venti giorni dalla richiesta.

Art. 101 bis

Osservazioni sul disegno di legge di iniziativa popolare

1. In caso di approvazione da parte della Commissione di emendamenti al testo del disegno di legge di iniziativa popolare, il testo elaborato dalla Commissione è inviato al proponente, che può presentare le proprie osservazioni al Presidente del Consiglio entro il termine da quest'ultimo assegnatogli nel rispetto della programmazione dei lavori del Consiglio.